



Circolo Tennis Giotto

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Divisione Garibaldi n. 20 - Arezzo

CODICE ETICO (CODICE DI CONDOTTA)

Data ultimo aggiornamento: 14/06/2024

PREMESSA

Al fine di promuovere e perseguire i valori fondanti dei rapporti umani nello sport - tra cui l'etica sportiva, il fairplay, l'onestà, il rispetto dell'avversario, la solidarietà - l'approvazione di un Codice Etico è passo fondamentale per bandire violenza, aggressività, prevaricazione, violenza di genere, mancanza di rispetto, ricerca del successo ad ogni costo (anche illecitamente, adoperando sostanze proibite e dannose, a rischio della propria salute e talvolta della vita).

Per questo motivo Asd Circolo Tennis Giotto ha deciso di dotarsi del presente Codice Etico, teso al rispetto delle persone, delle regole, dei valori sportivi, di ogni abuso, violenza, discriminazione.

Grazie allo sport, possiamo imparare ad affrontare anche le più difficili situazioni della vita: lo sport può essere esempio di condotta, grande scuola di vita per i ragazzi che lo praticano e che possono imparare e veicolare un modo costruttivo, coraggioso e sincero di affrontare le sfide e le avversità. Questo il nostro sogno, la nostra speranza ed il motivo dei nostri sforzi per realizzare un settore giovanile dove il risultato sportivo non sia l'unico obiettivo.

A questi fini è adottato il seguente Codice Etico, guida ed ispirazione di comportamento per tutti coloro che, a vario titolo, partecipano al nostro comune progetto sportivo.

ART. 1 - PRINCIPI

Il presente Codice Etico dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Giotto (di seguito Associazione) reca norme comportamentali rivolte a tutti coloro che operano, sia su base di volontariato che professionale, in seno all'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione da ciascuno quivi ricoperta.

L'adozione del presente Codice Etico è espressione della volontà dell'Associazione di promuovere, nell'esercizio di tutte le sue funzioni, uno standard elevato di professionalità nello svolgimento delle prestazioni sportive e delle attività riconducibili all'Associazione, e nel contempo di condannare e perseguire quei comportamenti in contrasto non solo con le normative vigenti di settore ma anche con i valori etici tutti che in questa sede si intende promuovere e garantire.

Il presente Codice Etico, in particolare, specifica i fondamentali doveri di lealtà, probità, correttezza e diligenza previsti per tutti i protagonisti della vita sportiva ed associativa, e fa proprio quanto stabilito dall'art. 16 del d.lgs. 39/2021 e dell'art. 18 del Regolamento contro la violenza di genere nello sport emanato dalla FITP.

Il tennis oltre essere sport è anche strumento sociale, educativo e culturale, ove si esprimono i valori etici irrinunciabili di solidarietà e lealtà fra gli atleti, di rispetto per le regole, di imparzialità e regolarità delle competizioni; pertanto il tennis deve tutelare e promuovere le qualità morali e materiali degli sportivi, in particolare dei giovani, nonché migliorare e sviluppare in maniera armonica la personalità degli atleti e dei praticanti.

Il tennis deve comunque proteggere e curare la vita e la sanità ed integrità fisica degli atleti.

Lo spirito di competizione agonistica e la ricerca del risultato sportivo sono valori perseguiti dal tennis subordinati al rispetto dei valori etici fondamentali, in particolare al rispetto degli obiettivi di educazione, fisica e morale, degli atleti.

ART. 2 - DESTINATARI

Il presente Codice Etico è destinato ai seguenti soggetti:

- all'Associazione come ente affiliato alla FITP;
- ai tesserati ed atleti dell'Associazione;
- ai soci dell'Associazione;
- agli insegnanti, tecnici, allenatori e dirigenti sportivi dell'Associazione;
- ai medici, paramedici, masso-fisioterapisti che collaborano con l'Associazione;
- ai dipendenti dell'Associazione;
- a chiunque, a qualsiasi titolo, operi in nome e per conto dell'Associazione;
- a chiunque, a qualsiasi titolo, frequenti dell'Associazione, anche se non tesserato.

Ogni destinatario è tenuto, singolarmente e collettivamente, ad adempiere agli obblighi, ai doveri del presente Codice Etico e a perseguire proattivamente gli obiettivi e le enunciazioni di principio ivi contenuti

ART. 3 - EFFICACIA

Il presente Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti di cui all'art.2 mediante affissione nei locali e negli impianti sportivi dell'Associazione ed è pubblicato nel sito web della stessa.

Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della sua approvazione e pubblicazione.

Il presente codice di comportamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo ed è stato presentato all'Assemblea dei soci del Circolo Tennis Giotto.

Chiunque, all'atto del suo tesseramento, dell'iscrizione alla scuola e ai corsi o comunque della partecipazione all'attività sportiva agonistica o amatoriale, della sua partecipazione alle attività sociali o dell'affiliazione o collaborazione ad altro titolo, dichiara di aver conosciuto il contenuto del presente Codice Etico e di condividerne i principi e gli scopi, impegnandosi alla sua osservanza per quanto di rispettiva competenza e possibilità.

ART. 4 - RISPETTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO E POLITICA SOCIETARIA

L'Associazione opera nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente ed uniforma le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività.

L'Associazione adotta tutte le misure necessarie e dirette a facilitare la conoscenza e l'applicazione del presente Codice Etico, anche promuovendo l'irrogazione di sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto di queste; si impegna altresì a sostenere, nell'ambito della propria sfera di influenza, tutte le iniziative mirate alla promozione di azioni atte a prevenire il rischio di comportamenti non etici e ad incentivare la corretta attività sportiva.

Tutte le attività dell'Associazione dal punto di vista gestionale devono essere ispirate alla massima correttezza, trasparenza e legittimità formale e sostanziale.

La convinzione di agire a vantaggio dei valori sportivi o dell'Associazione non giustifica in alcun modo l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi di cui al presente Codice Etico.

L'Associazione intrattiene rapporti con terzi nel rispetto delle norme e dei principi espressi nel presente Codice Etico.

ART. 5 - DOVERI DELL'ASSOCIAZIONE

In particolare l'Associazione si impegna:

- a promuovere iniziative volte a diffondere una sana cultura sportiva e di condivisione delle insite finalità educative, formative e sociali, promuovendo la diffusione dello sport per tutti ad ogni livello, e valorizzando i principi etici e di fair play, anche attraverso campagne di comunicazione e mediante la diffusione di materiale educativo ed eventi formativi ;
- ad astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti, con particolare riferimento ai bambini ed ai giovani, garantendo che la salute, la sicurezza, il benessere ed il loro corretto e sano sviluppo psico-fisico assumano ruolo primario;
- a promuovere un supporto agli atleti leale e responsabile;
- a non tollerare ed a condannare ogni comportamento sleale nello svolgimento dell'attività sportiva o sociale.
- perseguire e sensibilizzare sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
- ad evitare comportamenti che, in qualsiasi modo, determinino o possano incitare violenza o ne costituiscano apologia o tolleranza;
- È vietata – ed anzi proattivamente osteggiata – ogni forma di abuso, violenza e discriminazione e in particolare:
 - l'abuso psicologico;
 - l'abuso fisico;
 - la molestia sessuale;
 - l'abuso sessuale;
 - la negligenza;

- l'incuria;
- l'abuso di matrice religiosa;
- il bullismo, il cyberbullismo;
- i comportamenti discriminatori.

ART. 6 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

Chiunque operi in seno all'Associazione, è posto a conoscenza del presente Codice Etico ed in particolare è informato che: tutte le attività sportive e sociali dell'Associazione devono essere svolte con impegno, rigore morale, trasparenza, correttezza, e ciò anche al fine di tutelare l'immagine dell'Associazione, evitando comportamenti non osservanti principi di civile convivenza e rispetto reciproco, garantendo i diritti e le libertà delle persone.

In particolare, i soggetti interessati dalle attività sportive e sociali dell'associazione:

- devono garantire il segreto di ufficio nelle attività di propria competenza;
- non devono abusare del ruolo rivestito o del mandato e/o incarico ricevuto, rispettando i collaboratori e favorendo la crescita professionale nonché lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti praticanti l'attività sportiva;
- non devono procurarsi indebiti vantaggi personali in relazione all'attività esercitata;
- nell'esercizio delle attività e funzioni affidate devono operare con imparzialità, evitando ingiustificati trattamenti di favore o disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con l'Associazione o svolgo l'attività sportiva.
- È comunque vietato rilasciare dichiarazioni o esprimere giudizi che possano, in qualsiasi modo ledere l'immagine dell'Associazione o essere lesivi della reputazione di altre persone, enti o società.

ART. 7 - MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DIRIGENTI

I soci che vengono eletti membri degli Organi Sociali o ne ricevono deleghe e/o incarichi, con la rispettiva accettazione si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, senza avvalersene per loro vantaggi diretti o indiretti;
- mantenere comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà, senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni,;
- seguire fedelmente le direttive dell'associazione, contribuendo al dibattito ed alla decisione nelle sedi proprie ma rispettando le deliberazioni assunte verso ogni soggetto esterno;
- far uso riservato di informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati, i collaboratori, i dipendenti, i soci e i praticanti con uguale dignità;
- mantenere con le forze politiche e gli Enti pubblici ed i privati un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo le informazioni corrette, anche e soprattutto ove servano per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- rimettere il proprio mandato qualora, per motivi personali, professionali e/o oggettivi, la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'Associazione;
- rispettare le leggi e applicare norme di buona gestione di attività sociali e risorse umane;
- adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare il miglioramento continuo di tutti i propri collaboratori;
- divulgare il presente Codice Etico e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
- pronunciarsi sulle violazioni e promuovere eventuali azioni disciplinari;
- esprimere pareri ed esercitare le prerogative dell'incarico e/o mandato al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del presente Codice Etico;
- osservare e procedere a promuovere e ratificare la periodica revisione del presente Codice.

ART. 8 - GLI ATLETI

Tutti gli atleti devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico, ed in particolare devono osservare il principio di solidarietà all'interno dell'Associazione, impegnandosi a dare prevalenza e rispetto ai valori etici e sportivi, nonché a perseguire obiettivi conformi all'Associazione, anche in relazione al proprio successo personale.

Nella consapevolezza che il comportamento tenuto contribuisce a mantenere alto il valore etico e morale dello sport, in virtù del loro esempio, gli atleti devono impegnarsi:

- ad onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta, impegnandosi al meglio delle possibilità e delle condizioni psicofisiche e comportandosi secondo i principi di lealtà e correttezza;
- a rifiutare ogni forma di doping nonché ad astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara;
- ad astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o la dignità morale degli avversari, e quindi a rispettare gli stessi ed i loro collaboratori e staff tecnici;
- a rispettare gli ufficiali ed i giudici di gara, nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- ad adottare iniziative positive e comportamenti utili alla sensibilizzazione del pubblico di manifestazioni sportive verso il rispetto degli atleti, delle squadre avversarie e dei rispettivi sostenitori;
- ad astenersi dall'esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione dell'immagine e dignità personale di altre persone od organismi operanti nell'ordinamento sportivo o nella pratica dell'attività sportiva;
- a rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità a carattere sociale o educativo.

ART. 9 – I GENITORI ED ACCOMPAGNATORI DEGLI ATLETI

I genitori e/o accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti e le gare sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell'avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco; pertanto sono chiamati ad impegnarsi a:

- non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei risultati sportivi e del successo personale di essi;
- accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico, evitando qualunque forma di eccessiva critica ed interferenza nelle loro scelte;
- astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori o gli staff tecnici ed i collaboratori o il pubblico astante;
- incoraggiare la lealtà sportiva, manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti della propria squadra, mantenendo comportamento responsabile verso gli atleti, i collaboratori e i sostenitori di squadre avversarie;
- rispettare gli ufficiali e i giudici di gara, nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente.

ART. 10 – I TECNICI, I MAESTRI E GLI ISTRUTTORI ED ALLENATORI

I tecnici, maestri, istruttori ed allenatori devono trasmettere ai giocatori ed atleti i fondanti valori del rispetto, della sportività, della civiltà ed integrità al di là del risultato sportivo, che sono il fondamento stesso dello sport.

Il loro comportamento deve essere sempre corretto nei confronti di tutte le componenti ed i partecipanti dell'attività (quali atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, genitori, tifosi, pubblico, mezzi di informazione)

I tecnici devono considerare come propria responsabilità la trasmissione dei suddetti valori morali impegnandosi al rispetto dei seguenti principi:

- promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani e di fair play;
- tenere condotta esemplare, comportandosi secondo i principi di lealtà e correttezza,;
- non tollerare né premiare comportamenti sleali né adottarli personalmente;
- non compiere né tollerare son inerzia in alcun modo atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara, o ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio;
- astenersi dalle condotte suscettibili di ledere integrità fisica o morale dell'avversario;
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara, nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- segnalare agli organi preposti ogni situazione di conflitto di interessi, anche solo apparente;
- sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque avente finalità di carattere sociale ed educativo.

In particolare per il settore giovanile oltre quanto già specificatamente disposto, i tecnici si impegnano a:

- garantire, anche attraverso costante aggiornamento, che la propria preparazione sia adatta ai bisogni ed allo sviluppo psicofisico corretto dei giovani, in particolare dei bambini, in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo richiesto;
- evitare atteggiamenti vessatori od ingiustificatamente punitivi o non adeguati all'età;
- evitare di suscitare nei giovani, e nei bambini in particolare, aspettative sproporzionate alle proprie effettive potenzialità;
- dedicare adeguata attenzione ed interesse a tutti i bambini ed i giovani praticanti, atleti e/o allievi, indipendentemente dalle potenzialità individuali;
- procedere, nella formazione delle squadre giovanili e per le competizioni, alla selezione degli atleti tenendo conto non soltanto dei risultati sportivi e/o della condizione fisica, ma anche dell'impegno e della condotta etica e morale mantenuta, osservando sempre rispetto e dignità delle persone.

ART. 11 – MEDICI INCARICATI E STAFF MEDICO

I medici e lo staff medico si impegnano a:

- rispettare le normative nazionali ed internazionali vigenti in materia di lotta al doping e garantire la salute sicurezza e benessere psico-fisico degli atleti e degli sportivi quale bene primario e prioritario rispetto a qualsiasi altra esigenza o necessità;
- vigilare sulla salute degli atleti e dei praticanti lo sport, garantendo assistenza e buona cura, utilizzando metodi non aggressivi per l'organismo e facendosi carico, nel contempo, di una costante azione educativa.

ART. 12 - GARANTI

L'Associazione si impegna:

- a vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
- a pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali provvedimenti sanzionatori;
- a garantire la coerenza con le disposizioni del Codice Etico in merito alle scelte di politica societaria, amministrative e gestionali adottate;
- a procedere alla periodica revisione del Codice Etico.

ART. 13 - AZIONI DISCIPLINARI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Eventuali violazioni del presente Codice Etico saranno valutate dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri, se rientranti nella loro rispettiva competenza e come previsto al "Titolo IV" dello Statuto dell'Associazione, verificando la notizia e garantendo il contraddittorio tra le parti interessate.

Nel caso di accertamento di avvenute violazioni, il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, deciderà l'eventuale azione disciplinare da intraprendere.

Le sanzioni disciplinari possibili verso i soci, i dirigenti e gli atleti tesserati sono le seguenti:

- richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità;
- richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
- sospensione dall'attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o reiterate ammonizioni;
- espulsione dall'Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice etico;
- segnalazione agli organi federali e/o giudiziari in caso di particolare gravità riguardanti fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Ogni relativa decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato e può essere deliberata solo dietro sua convocazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

La sanzione lieve del richiamo verbale di cui sopra può, in virtù della sua minore gravità e del fatto che non costituisce precedente, essere adottata anche direttamente, senza formalità e senza ricorrere al Consiglio Direttivo ovvero al Collegio dei Probiviri anche dagli allenatori o dai dirigenti sportivi verso gli atleti, i tesserati ed i partecipanti alla scuola ed ai corsi, nonché dai preposti e dirigenti delle varie attività sportive e sociali in virtù del ruolo che a loro viene riconosciuto di educatori e di esempio per i giovani, verso i partecipanti e ciascuno nell'ambito delle competenze e dello svolgimento di attività loro rispettivamente demandate; è riconosciuta la facoltà degli interessati di promuovere il relativo accertamento del fatto in contraddittorio presso gli organi sociali competenti.

ART. 14 - RIFIUTO E CONDANNA DEL DOPING

Il doping è un fenomeno idoneo a distruggere l'etica dello sport, la correttezza sportiva, la regolarità e l'imparzialità delle gare, idoneo a compromettere il sentimento di solidarietà fra gli sportivi lo spirito di gruppo e la lealtà nella competizione, valori irrinunciabili per lo sport del tennis.

Il doping annulla il valore del risultato sportivo, che non è più merito delle capacità e del lavoro e dell'atleta e della squadra, ma diventa frutto di artificio e di frode.

Il doping rappresenta un evento diseducativo sotto il profilo culturale perché espressione di malafede, di abuso del proprio corpo, di debolezza morale.

Il doping nuoce gravemente alla salute degli atleti.

Il doping pregiudica il corretto sviluppo della personalità, potendo determinare negli atleti, massimamente se giovani, situazioni di dipendenza dai farmaci e dalle cure mediche al fine di raggiungere i risultati sportivi.

Il doping è un fenomeno idoneo a screditare i positivi risultati medici e scientifici ottenuti nel campo dello sport e l'attività meritoria di ricerca e di sviluppo scientifico.

Il doping arreca gravi danni alla credibilità del mondo del tennis, alle persone che lavorano per questo sport, nonché alle sue istituzioni, ingenerando sfiducia da parte degli sportivi e da parte dell'opinione pubblica.

Per quanto sopra, acclarati casi di ricorso al doping non potranno essere tollerati e verranno considerati come violazioni comunque gravi; pertanto, saranno puniti disciplinarmente con la sanzione almeno pari alla sospensione dell'attività per determinato periodo di tempo.

ART.15 – APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Sono fatte salve le norme vigenti disciplinanti comportamenti e condotte e la loro rilevanza nell'ordinamento civile, penale e sportivo.

Fermo il riconoscimento della primaria rilevanza di valori etici informanti la pratica dello sport e lo svolgimento delle attività sociali e della gestione dell'Associazione, il presente Codice Etico si applica verso tutti i soggetti destinatari esclusivamente a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel sito web e nei locali dell'Associazione.